




Centro Risorse Territoriali



ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI, L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
"GALILEO GALILEI"

93100 CALTANISSETTA – cod. mec.: CLRI01000N – c. f.: 80003190859
via Fra Francesco Giarratana, 1 – tel 093425449 – fax 093425436
sede via Cairoli, 3 – tel 093422717 – sito web: www.ipsiacl.edu.it
email: clri01000n@istruzione.it – pec: clri01000n@pec.istruzione.it

I.P.S.I.A. "G. Galilei" Caltanissetta
Prot. 0012487 del 28/12/2022
II-5 (Uscita)

A tutto il personale docente e non docente
A tutti gli allievi
Alla DSGA
All'Albo e Amministrazione Trasparente
Sito WEB della Scuola

REGOLAMENTO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI **a.s. 2022/2023**

Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

VISTO l'art 29, comma 5 del CCNL scuola vigente;
VISTO il T.U sulla scuola, Dlgs 297/94;
VISTA la legge 172/17 del 4 dicembre 2017;
VISTA la sentenza della Corte dei Conti sez III 19/9/88 n. 177;
VISTA la sentenza della Corte dei Conti, Sez. II, 4/12/78 n. 214;
VISTA la sentenza della Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623;
VISTO il Dlgs 165/01 sulle competenze del Dirigente Scolastico;
VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile;
Premesso che:

- Tutto il personale docente e non docente della Scuola, in servizio nei corsi funzionanti in orario diurno e serale, è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto nel presente Regolamento.
- Il presente Regolamento di Vigilanza degli alunni è indirizzato a tutto il personale docente, in servizio nei corsi diurni e nel Corso per adulti di II livello, e non docente dell'IPSIA "Galileo Galilei", sede centrale di Via Fra Giarratana e sede di Via Cairoli di Caltanissetta, con gli indirizzi Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e Ottico.
- La corretta e puntuale azione di vigilanza rivolta agli alunni oltre che un dovere istituzionale rappresenta un aspetto di particolare rilevanza dell'organizzazione scolastica e un fattore che concorre a garantire la qualità della attività professionale e dell'offerta formativa proposta dall'Istituto.
- La vigilanza degli alunni si configura come obbligo di servizio dei docenti e dei collaboratori scolastici;
- Lo specifico quadro normativo di riferimento è di natura sia legislativa (art. 2047-2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori; art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale della scuola) sia contrattuale (CCNL Scuola vigente).

- Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". L'art. 2048 , 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, superabile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.
- Presupposto della responsabilità per la cosiddetta " **culpa in vigilando** " è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente, pertanto, si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
- Per quanto concerne le norme pattizie si evidenzia, in particolare che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
- L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività scolastiche e durante gli spostamenti degli stessi da un plesso all'altro, da una sede all'altra, da un'aula all'altra ecc, ricade principalmente sui docenti secondo la confermata giurisprudenza esistente.

Per tutto quanto sopra visto , premesso e considerato, parte integrante del presente Regolamento di Vigilanza,

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni in materia e le indicazioni operative alle quali i docenti e i collaboratori scolastici devono attenersi per assicurare la puntuale vigilanza degli alunni negli spazi interni ed esterni di pertinenza delle sedi dell'Istituto.

ART. 1 – Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

E' obbligo di servizio degli insegnanti vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla Scuola, come da CCNL vigente.

La Corte dei Conti, sez. III, 19-02-94, n° 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per rilevanti motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, a tal proposito, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di

luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per potersi attivare in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non espressamente autorizzati.

Inoltre, in caso di malessere di un alunno o di incidente, e per i provvedimenti conseguenti, il docente informerà il Dirigente, o un suo delegato, per mezzo di un collaboratore scolastico, il quale, se in presenza di sintomatologia riconducibile al covid19, provvederà a condurre l'alunno/a in aula covid dove rimarrà a vigilare nel rispetto delle misure di sicurezza disposte. Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate nel Regolamento di Istituto.

ART. 2 – Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Pertanto, considerato che per delibera degli OOCC la prima ora di lezione dei corsi diurni ha inizio alle ore 8:00, i docenti dovranno essere in classe già alle ore 7:55.

Gli ingressi all'edificio sono preclusi all'entrata di alunni fino alle 7.55.

I docenti che prestano servizio nel Corso di Istruzione di II livello, dovranno essere in classe alle ore 16.25.

Si dispone che presso gli ingressi dell'edificio in cui sono ubicate le aule e i laboratori, siano sempre presenti, all'entrata e all'uscita degli alunni e durante la ricreazione, collaboratori scolastici che prestino la dovuta vigilanza sugli alunni.

Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio sia all'uscita, sia all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di ritardo del docente all'ingresso in aula, il collaboratore scolastico in servizio al piano nell'area adiacente all'aula, è tenuto alla sorveglianza degli alunni fino all'arrivo del docente.

Spetta poi al docente presentare le motivazioni del detto ritardo al Dirigente Scolastico.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

ART. 3 – Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio dell'ora dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicendamento degli insegnanti provvedendo alla vigilanza delle classi prive di insegnanti.

Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora o in altre ore intermedie della giornata, ovvero che abbiano avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata al suono della campana.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, qualora rilevino eventuali ritardi o assenze di insegnanti nelle classi, devono darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico o ad un suo Collaboratore.

Nelle more dell'arrivo del docente i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni .

ART. 4 – Vigilanza durante l'intervallo/pausa ricreativa.

Gli obblighi di vigilanza durante la ricreazione ricadono sui docenti, anche se in supplenza nelle classi e comunque in servizio nelle ore all'interno delle quali ricade la ricreazione.

La vigilanza verrà come di seguito esercitata:

- **I Docenti in servizio nei laboratori, in palestra e nelle aule ubicate sotto i portici tra uffici e palestra**, vigileranno nelle aree esterne prossime alle aule o ai laboratori nei quali prestano servizio;
- **I Docenti in servizio nelle aule collocate al primo piano del blocco aule**, vigileranno nel cortile retrostante il Palagalilei, nei pressi della palestra.
- **I Docenti in servizio nelle aule collocate al piano terra del blocco aule e i docenti in servizio nel Palagalilei**, vigileranno nell'area compresa tra il cancello principale e sotto il portico che conduce nei laboratori.
- **I Docenti di sostegno in servizio alla terza ora vigileranno sugli alunni loro assegnati**. In assenza del docente di sostegno la vigilanza durante la ricreazione sarà esercitata come da art. 6 del presente Regolamento.

Rimane inteso che in classe e durante la ricreazione la vigilanza su tutti gli alunni, anche disabili, è comunque esercitata da tutti i docenti in servizio.

Sarà cura dei docenti in servizio alla terza ora o comunque nell'ora in cui ricade la ricreazione, assicurarsi che gli studenti si spostino nelle aree esterne.

Al termine della pausa ricreativa, al suono della campana, all'inizio della quarta ora (ore 10.50), ovvero all'inizio dell'ora che segue la ricreazione, gli alunni dovranno recarsi nelle classi. Rientri in ritardo verranno annotati dal docente in servizio sul RE. Ritardi abituali saranno sanzionati.

La mancata ottemperanza degli obblighi di vigilanza, può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari .

Durante la ricreazione, negli spazi interni diversi dalle aule e negli spazi esterni , la vigilanza sarà esercitata dai collaboratori scolastici assegnati al servizio.

E' vietato agli alunni/e recarsi in servizi igienici posti in piani e aree dell'Istituto diversi da quelli in cui è ubicata la propria aula.

E' assolutamente vietato agli alunni allontanarsi dalla scuola se non autorizzati dal Dirigente Scolastico o da suoi delegati.

Non è consentito stazionare sulle scale.

I docenti lasceranno la classe, al termine della lezione, dopo il suono della campana.

I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare le aree loro assegnate durante lo svolgimento della ricreazione, sorvegliando le aree loro assegnate e durante il cambio dei docenti nelle classi.

ART. 5 – Vigilanza durante il tragitto scuola – sede di Via Cairoli, ovvero aula- laboratori-palestra – Palatenda e viceversa, e uscita dall'edificio a fine lezioni .

I docenti lasceranno la classe dopo l'ultima ora di lezione della giornata, dopo il suono della campana e soltanto dopo l'uscita di tutti gli alunni/e.

Prima del termine delle lezioni della giornata, I collaboratori scolastici allo scopo incaricati, provvederanno a riaprire i cancelli di ingresso e vigileranno affinché gli alunni/e escano ordinatamente dall'Istituto.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, vigileranno durante il transito degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio.

Per entrambe le sedi:

1. Qualora per lo svolgimento di attività gli studenti debbano recarsi nella sede centrale o nel plesso di via Cairoli o dalla classe in altri ambienti della scuola e viceversa, i docenti dell'ora dovranno accompagnare gli studenti ed eserciteranno la massima vigilanza sugli stessi sia lungo il tragitto, sia per tutta la durata dell'attività.
2. Non è consentito agli alunni spostarsi dalla classe in altri ambienti in maniera autonoma.
3. Qualora l'attività didattica si svolga per un tempo prolungato in ambiente diverso dall'aula, tale da coinvolgere uno o più docenti nelle ore successive, questi avranno cura di informarsi per tempo se gli studenti sono in aula o in altro ambiente, al fine di raggiungerli tempestivamente.
4. Per garantire condizioni di sicurezza ottimali, gli studenti, al termine delle attività svolte in laboratorio, palestra o altro luogo, dovranno raggiungere la classe, accompagnati dal docente dell'ora, prima del suono della campana, dove si effettuerà il cambio dei docenti.
5. E' fatto divieto ai docenti attendere in luogo diverso dall'aula gli studenti/sse. Gli stessi per raggiungere i laboratori o ad esempio la palestra vanno prelevati dal docente dell'ora in classe.

La vigilanza nella Palestre, di entrambe le sedi, e nel Palatenda, se usato per attività di educazione motoria, è affidata agli insegnanti della disciplina ed a un Collaboratore Scolastico, i quali, sono tenuti a segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio.

ART. 6 – Vigilanza sui disabili

I docenti di sostegno esercitano la vigilanza sugli alunni disabili loro assegnati e secondo l'orario di servizio. Durante la ricreazione esercitano la vigilanza sull'alunno disabile se in orario.

In classe, in assenza del docente di sostegno, la vigilanza è esercitata dal docente che svolge servizio nella classe, coadiuvato da eventuale docente di sostegno di altro alunno della classe, se presente o da un collaboratore scolastico in caso di necessità .

Nel caso di alunni in situazioni di disabilità certificata con art.3, c.3 o con disabilità psichica grave, la vigilanza, in classe e durante la ricreazione, deve essere sempre assicurata, durante tutte le ore di presenza a scuola dell'alunno, dal docente di sostegno, secondo l'orario di servizio, dall'operatore addetto all'assistenza igienico-personale e dall'operatore addetto alla comunicazione, se assegnati all'alunno e secondo orario di servizio.

In caso di assenza delle figure citate nel paragrafo precedente, si dovrà programmare, in tempo utile, l'uscita anticipata dell'alunno che dovrà essere prelevato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Fino a quel momento la vigilanza dovrà essere esercitata dal/dai docente/i in servizio nella classe, coadiuvato da eventuale docente di sostegno di altro alunno della classe e, se necessario, da un collaboratore scolastico.

Rimane inteso che in classe e durante la ricreazione la vigilanza su tutti gli alunni, anche disabili, è comunque esercitata da tutti i docenti in servizio.

I collaboratori scolastici , secondo l'orario di servizio, vigileranno nei reparti e nelle aree loro assegnate.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. L'art. 2048 c.c. dispone che “ i precettori i e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

ART. 7 – Ingresso nel cortile principale Sede di Via Fra Giarratana / atrio sede di Via Cairoli

L'ingresso nel cortile principale (area tra blocco aule, Palatenda, blocco uffici e cancello scorrevole) della sede centrale e nell'atrio della sede in Via Cairoli, è riservato al personale scolastico, ai genitori e agli alunni.

Nell'atrio di ingresso della sede di via Cairoli , indirizzo SSAS deve essere garantita la presenza di un collaboratore scolastico all'ingresso degli studenti e per tutta la durata delle lezioni fino all'uscita degli studenti da scuola.

E' assolutamente vietato sostare con qualunque mezzo davanti ai cancelli di ingresso della sede centrale.

Nell'unica area destinata a parcheggio della sede centrale, con ingresso laterale dietro il blocco uffici, trattandosi di parcheggio incustodito, i docenti e il personale ATA dovranno provvedere a mettere in sicurezza i loro mezzi, in quanto la Scuola non risponde di eventuali furti e danneggiamenti. Dovranno altresì essere rispettate dagli utenti tutte le norme di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti. E' vietato agli studenti parcheggiare in detta area motocicli o autoveicoli.

I comportamenti “fuori norma” rilevati dal personale della Scuola dovranno essere segnalati al Dirigente Scolastico .

E' vietato l'ingresso nel cortile ad auto ed altri mezzi non autorizzati.

ART. 8 – Vigilanza durante le visite guidate /viaggi d'istruzione

Ad integrazione di quanto già previsto nel Regolamento di Istituto al Capo VIII, art.37, il DS dispone che l'effettuazione di visite guidate e viaggi d'istruzione, dovrà essere sempre preceduta dall'acquisizione, da parte dei docenti organizzatori, del consenso sottoscritto dai genitori, su apposito modello reso disponibile, in assenza del quale l'alunno non potrà partecipare all'attività programmata.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito, in piena coerenza con le disposizioni vigenti in materia.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in condizioni particolari ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

La vigilanza sugli alunni disabili partecipanti è disciplinata come da art. 37, Capo VIII del Regolamento di Istituto vigente.

Visite guidate e viaggi di Istruzione possono essere sospesi in caso di recrudescenza della pandemia da covid19.

ART. 9 – Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82).I Docenti non saranno però impegnati in “supplenze” nelle classi scoperte.

Art. 10 – Vigilanza su studenti-lavoratori del corso serale di II livello

La corretta e puntuale azione di vigilanza rivolta agli alunni oltre che un dovere istituzionale rappresenta un aspetto di particolare rilevanza dell'organizzazione scolastica e un fattore che concorre a garantire la qualità della attività professionale e della offerta formativa proposta dall'Istituto.

La vigilanza degli alunni si configura, infatti, come obbligo di servizio dei docenti, nonché dei collaboratori scolastici.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta " culpa in vigilando " è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza.

Valgono pertanto tutte le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.

Art. 11 - DOVERI DEGLI ALUNNI

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, che assicurano con i docenti il buon funzionamento della scuola, collaboratori che in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni nonché dei corridoi e dei servizi durante le ore di lezione e dell'intervallo. E' il caso di ricordare che certi atti come la rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro o della segnaletica per la prevenzione di eventi dannosi, costituisce reato penale (art. 437 c.p.) per il quali è previsto un regime di detenzione fino a 5 anni.

Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico ed a fornire principi comuni di rispetto e di comportamento per gli allievi.

Art. 12 - Regolamento d'uso dei Laboratori

Gli obblighi di vigilanza trovano piena applicazione nei laboratori dell'Istituto.

Inoltre, il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere in sicurezza ed efficiente ciascun laboratorio. Atti di vandalismo o di manomissioni di strumenti, dispositivi, macchine o di quant'altro presente nei laboratori, verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti previsti nel PTOF, ricerche didattiche, altro) sia per ragioni di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie all'insegnamento della propria materia). In particolare va ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente. Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:

Tutti i docenti e gli Assistenti Tecnici che, a qualsiasi titolo, operano nei laboratori, sono tenuti a rispettare e far rispettare, tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità di coloro che li utilizzano a vario titolo, ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm. ii.

Inoltre i docenti sono tenuti a :

- leggere questo regolamento agli studenti, all'inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute, e registrando l'avvenuta comunicazione sul RE;
- leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori e curare che gli alunni si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza;
- vigilare sull'uso dei DPI previsti e sanzionare gli studenti che si sottraggono a tale obbligo ;
- controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione sui pc eventualmente presenti in laboratorio;
- sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali, assolutamente vietati;
- vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;
- ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si riterranno responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema;

costoro saranno tenuti al risarcimento relativo (vedi regolamento di Istituto).

- non lasciare mai le classi in laboratorio senza sorveglianza;

- accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo, ad eccezione di disposizioni differenti impartite per iscritto dal responsabile di laboratorio.

- Annotare la presenza della classe sui registri appositamente predisposti anche per monitorare lo stato delle attrezzature prima e dopo l'utilizzo da parte del docente e degli alunni durante la propria ora di servizio.

Gli studenti che accedono al laboratorio:

- devono conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai relativi comportamenti previsti dalle dette norme;
- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;
- sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
- prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico;
- devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'assistente tecnico al termine della lezione;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi; tuttavia nei laboratori in cui gli studenti accedono con credenziali riservate e personali, è consentita la personalizzazione dell'ambiente operativo al fine di adattarlo ad un più personale modo di lavorare e/o alle esigenze didattiche;
- non devono mai utilizzare supporti di memoria rimovibili personali
- devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
- sono responsabili del computer a loro assegnato: all'inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati all'aula o alle attrezzature in essa contenute;
- prima di entrare in laboratorio, devono attendere l'arrivo dell'insegnante, senza creare assembramento.
- al momento di lasciare l'aula devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui P.C. e spegnere i P.C.
(a meno di indicazioni diverse da parte dei docenti);
- l'accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell'insegnante che accompagna la classe in laboratorio.

Il laboratorio deve essere tenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti;

si prega quindi di fare attenzione affinché:

- le postazioni non vengano rovinare con oggetti appuntiti o taglienti o con altro mezzo;
- i rivestimenti in gomma non vengano tagliati o comunque danneggiati;
- le apparecchiature e i PC vengano spenti prima di uscire;
- le tastiere e i mouse dei computer vengano lasciati in ordine;
- non ci siano cartacce sulle postazioni o per terra.

Si applicano nei laboratori, come in qualunque altro ambiente scolastico, in caso di recrudescenza della pandemia le misure di mitigazione del rischio contagio da covid19, eventualmente adottate.

Il mancato rispetto da parte degli studenti di quanto previsto al presente punto del Regolamento verrà sanzionato come da Regolamento di Istituto.

Art.12- Misure di mitigazione del rischio contagio da coronavirus.

Trovano piena applicazione tutte le misure di mitigazione del rischio contagio da coronavirus di cui al Vademecum del Mi - Nota MIUR del 18.08.2022.

Art. 13- Sanzioni

Il personale docente e ATA , gli/le studenti/sse che violeranno le disposizioni di cui al presente Regolamento potranno incorrere in sanzioni disciplinari .

Art.14 - Ambito di applicazione ed entrata in vigore

Il presente REGOLAMENTO DI VIGILANZA è approvato dal Consiglio di Istituto con **delibera** assunta nella seduta del 15 dicembre 2022.

Tutto quanto in esso previsto si applica ad entrambe le sedi di questo Istituto Scolastico ed ai corsi funzionanti in orario antimeridiano e pomeridiano, a tutto il personale Docente e ATA, nonché alla totalità dei suoi utenti.

Il presente REGOLAMENTO DI VIGILANZA conserva la sua efficacia anche se in vigenza di orario provvisorio.

Il presente Regolamento assumerà efficacia immediata dalla data di pubblicazione sul sito dell'Istituto e rimarrà in vigore fino alla pubblicazione di eventuale nuovo Regolamento.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Loredana Schillaci